SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «SALIVAGES» relativo al bando «ERA HDHL». (Decreto n. 234/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni

centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2015, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 27398 del 22 dicembre 2015 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2015 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 12606 del 12 luglio 2017, prot. n. 18078 del 30 ottobre 2017 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 696295 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund ERA HDHL e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund ERA HDHL, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale «ERA NET Cofund ERA-HDHL - *Biomarkers for Nutrition and Health*» comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dalla ERA NET Cofund ERA-HDHL il 16 febbraio 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per l'iniziativa Eranet Cofund ERA - HDHL Call 2016 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la decisione finale del Call Steering Committee del 9 settembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Salivages - Innovative Technological Approaches for validation of Salivary AGEs as novel biomarkers in evaluation of risk factors in diet-related diseases*», avente come obiettivo lo sviluppo di nuovi approcci tecnologici per la misurazione dei principali prodotti avanzati della glicazione (*AGES o advanced glycation endp.oducts*) salivare modulati dalla dieta confrontando il pattern di AGES salivari con il profilo di AGE misurabile nel siero e nelle urine allo scopo di verificare il ruolo degli AGE salivari come biomarkers precoci, non invasivi e facilmente accessibili per il monitoraggio di cambiamenti nello stato di salute;

Vista la nota prot. MIUR n. 24917 del 16 dicembre 2016, così come integrata con la nota prot. MIUR n. 16518 del 9 ottobre 2017 e con la nota n. 21622 del 20 dicembre 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto dal titolo «*Salivages - Innovative Technological Approaches for validation of Salivary AGEs as novel biomarkers in evaluation of risk factors in diet-related diseases*», il cui costo complessivo è pari a euro 272.043,00, indicando anche gli importi del finanziamento nazionale, a valere sul FIRST 2015, e quelli del co-finanziamento comunitario, a valere sul Fondo IGRUE, di cui al conto di contabilità speciale n. 5944, destinato ai predetti progetti;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;
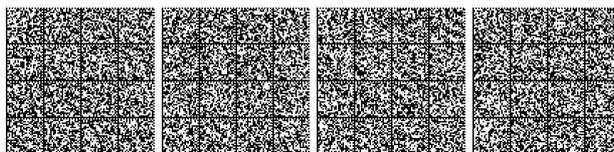
Visto il d.d. n. 1686 del 28 giugno 2018 di nomina dell'Esperto tecnico scientifico prof.ssa Adriana Maggi, reg UCB n. 734 del 6 agosto 2018;

Atteso che la prof.ssa Adriana Maggi con relazione del 4 dicembre 2018 acquisita al prot. MIUR al n. 20566 del 5 dicembre 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Salivages*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Torino - Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco;

Visto il *Consortium Agreement* del 1° maggio 2017, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° maggio 2017 e la loro conclusione alla data di raggiungimento degli obiettivi e degli impegni assunti attraverso il medesimo atto;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla Eranet Cofund con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID n. 847010;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*Salivages - Innovative Technological Approaches for validation of Salivary AGEs as novel biomarkers in evaluation of risk factors in diet-related diseases*», presentato dall'Università degli studi di Torino - Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «*Salivages*» è pari a euro 190.430,10.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 159.254,24 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario dall'Università degli studi di Torino - Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015.

3. Le erogazioni dei contributi nazionali sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al predetto beneficiario il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 31.175,86, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet Cofund ERA-HDHL sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa ERA-HDHL «*Biomarkers for nutrion and Health*», così come previsto dal contratto n. 696295 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund ERA-HDHL, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, a valere sui due predetti Fondi e subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE.

2. Il beneficiario, Università degli studi di Torino - Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019, n. 1-394

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A04753

DECRETO 27 febbraio 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «HEALTHMARK» relativo al bando «ERA HDHL». (Decreto n. 341/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali , che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2015, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di € 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 27398 del 22 dicembre 2015 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2015 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 12606 del 12 luglio 2017, prot. n. 18078 del 30 ottobre 2017 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 696295 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund ERA HDHL e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund ERA HDHL, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale «ERA-HDHL - ERA NET Biomarkers for Nutrition and Health Implementing the JPG HDHL objectives» comprensivo delle Guidelines for Applicants, pubblicato dalla Eranet Cofund il 16 febbraio 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per l'iniziativa ERA-HDHL - ERA NET «Biomarkers for Nutrition and Health» Call 2016 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la decisione finale del Call Steering Committee del 9 settembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo Healthmark «*Metabolic Health through nutrition, microbiota and tryptphan biomarker*s», avente come obiettivo indagare le associazioni tra microbiotica, derivati bioattivi del metabolismo del triptofano, dieta e salute metabolica. Il progetto punta a identificare, replicare e convalidare i biomarcatori che sono modulati dalla dieta e indicano un cambiamento dello stato di salute;

Vista la nota prot. MIUR n. 24917 del 16 dicembre 2016 e la nota di aggiornamento prot. MIUR n. 16518 del 9 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto dal titolo Healthmark «Metabolic Health through nutrition, microbiota and tryptphan biomarkers», il cui costo complessivo è pari a € 285.700,00;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico-scientifico;

Visto il d.d. n. 2275 del 7 settembre 2018 di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof. Massimo Federici, reg UCB n. 946 del 1° ottobre 2018;

Atteso che il prof. Massimo Federici con relazione 12 novembre 2018, acquisita al protocollo MIUR al n. 18679 del 12 novembre 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Healthmark», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano: Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione;

Visto il *Consortium Agreement* del 1° marzo 2017, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° marzo 2017 e la loro conclusione il 29 marzo 2020;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla Eranet Cofund con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Acquisti gli esiti della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sulla Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione, di natura privata, con prot. n. 111 del 7 gennaio 2019:

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli

aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID n. 863974;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo Healthmark «*Metabolic Health through nutrition, microbiota and tryptphan biomarkers*», presentato dalla Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «Healthmark» è pari a € 199.990,00;

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 167.248,05 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MIUR si impegna a trasferire al predetto beneficiario il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a € 32.741,95, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'Eranet Cofund ERA - HDHL sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa ERA-HDHL - ERA NET «*Biomarkers for Nutrition and Health*», così come previsto dal contratto n. 696295 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund ERA - HDHL, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione;

2. Il beneficiario, Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019, n. 1-643
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1-643

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A04752

DECRETO 1° luglio 2019.

Autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializ-

zazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
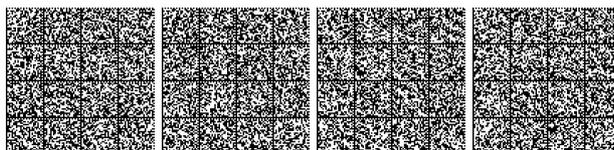
Visto il decreto in data 15 novembre 2011, con il quale l'Istituto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Grottammare;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012, con il quale l'Istituto è stato autorizzato a trasferire il corso di specializzazione della sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 13 settembre 2016, con il quale l'Istituto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Bari;

Vista l'istanza con la quale l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano, da via Giovanni da Procida n. 35/A a via Pestalozza n. 12/14;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 19 giugno 2016, trasmessa con nota prot. n. 2992 del 25 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata, abilitato con decreto in data 12 ottobre 2007 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Giovanni da Procida n. 35/A a via Pestalozza n. 12/14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A04748

DECRETO 1° luglio 2019.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Marghera (Venezia), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede principale da Marghera (Venezia) a Venezia;

Visto il decreto in data 24 aprile 2018 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Verona;

Vista l'istanza con cui la «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Venezia, da Isola Nova del Tronchetto n. 14 a Via Tassini n. 17 – Venezia Mestre;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall' Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 19 giugno 2019, trasmessa con nota prot. 2992 del 25 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo», abilitata con decreto in data 24 giugno 2010 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Marghera (Venezia), un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede, da Isola *Nova* del Tronchetto n. 14 - Venezia - a Via Tassini n. 17 - Venezia Mestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A04749

DECRETO 1° luglio 2019.

Autorizzazione all'Istituto «ASCCAM - Accademia mantovana di scienze cognitivo comportamentali applicate» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Mantova.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015, con il quale l'Istituto «ASCCAM - Accademia mantovana di scienze cognitivo comportamentali applicate» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Mantova, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della predetta sede, da via Sandro Pertini n. 6 - Mantova - a via Camozzi n. 111 - Bergamo;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 aprile 2019;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 19 giugno 2019, trasmessa con nota prot. 2992 del 25 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

l'Istituto «ASCCAM - Accademia mantovana di scienze cognitivo comportamentali applicate», abilitato con decreto in data 17 febbraio 2015 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Mantova, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Sandro Pertini n. 6 - Mantova, a via Camozzi n. 111 - Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A04750
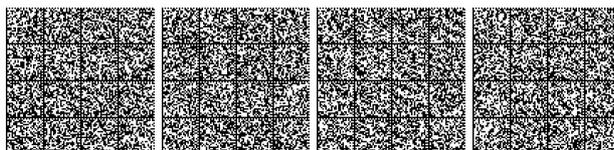
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 giugno 2019.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di anticipazione campagna 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno, 2019, prot. AOOGAB 5932, in corso di registrazione, recante attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019» ed in particolare l'art. 6, comma 2;

Vista la comunicazione in data 19 giugno 2019 con la quale alcune delle organizzazioni agricole hanno rappresentato la necessità di una proroga del termine per la presentazione della domanda di anticipazione relativa alla campagna 2019;

Ritenuto di concedere la proroga del termine per la presentazione della domande di anticipazione di cui all'art. 6, comma 2 del sopra citato decreto ministeriale 3 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine per la presentazione della domanda di anticipazione campagna 2019

1. Il termine per la presentazione della domanda di anticipazione di cui all'art. 6, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno, 2019, prot. AOOGAB 5932, citato in premessa, è posticipato al 1° luglio 2019.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 788

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Proroga presentazione domande campagna 2019 del termine stabilito con decreto ministeriale 3 giugno 2019, prot. AOOGAB 5932 recante attuazione dell'art 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019».

Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: il termine per la presentazione della domanda di anticipazione dei pagamenti diretti, per la campagna 2019 è posticipato al 1° luglio 2019.

19A04798

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Intreccio società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «L'Intreccio società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 589.315,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 611.173,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 233.379,00;
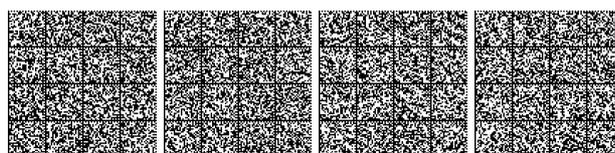
Considerato che in data 14 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 7 maggio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Lorenzo Signorini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Intreccio società cooperativa sociale», con sede in Massa (MS), (codice fiscale 00608960456) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04762

DECRETO 25 giugno 2019.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Maritalia, in Ortona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 novembre 1991, con il quale la «S.p.a. Micoperi», è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 13 novembre 1991 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla «S.p.a. Maritalia» con la preposizione del medesimo commissario dott. Renzo Grassi Catapano nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Micoperi in amministrazione straordinaria i signori dott. Carlo Bucolo, dott. Marco Lacchini, dott. Riccardo Strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Micoperi in amministrazione straordinaria i signori: prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla procedura in discorso in qualità di commissario li-

quidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Richiamato il proprio provvedimento in data 25 ottobre 2016, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, dei rendiconti della gestione nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 19 luglio 2018, prot. 0284575, di autorizzazione alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società «S.p.a. Maritalia» con la quale il commissario in carica fa sapere, tra l'altro, che: la cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano attesta in data 18 luglio 2017, l'assenza di impugnazione opposizione e reclamo avverso il bilancio finale, depositato unitamente ai rendiconti di gestione e relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza in data 30 dicembre 2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Maritalia» in amministrazione straordinaria, con sede legale in Ortona (Chieti), via Cervana n. 16 - 66026 codice fiscale n. 00217870823 (uffici amministrativi della procedura Foro Bonaparte 70 *Mi)*.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Maritalia», comprese quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 giugno 2019

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
CELI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

19A04780

DECRETO 25 giugno 2019.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1982 con il quale la «S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi F.I.T.» è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, è stato nominato commissario liquidatore della procedura sopra citata in amministrazione straordinaria il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo FIT in amministrazione straordinaria i signori: prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla procedura in discorso in qualità di commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Richiamato il proprio provvedimento in data 4 febbraio 2014, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, dei rendiconti della gestione del progetto di riparto finale nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 1° ottobre 2018, prot. 0346878, di autorizzazione alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società «S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi F.I.T.» con la quale il commissario in carica fa sapere, tra l'altro, che:

si è definito il ricorso di opposizione *ex* art. 213 L.F. avverso il piano di riparto finale, promosso da un creditore con il rigetto in primo e secondo grado da parte del Tribunale di Milano e Corte d'appello di Milano, non impugnato in cassazione dal creditore;

si è altresì concluso con il rigetto delle domande il giudizio di insinuazione tardiva promosso da altri due creditori;

gli adempimenti connessi all'esecuzione del riparto finale sono completati e in data 6 agosto 2018 sono stati depositati i libretti postali giudiziari per i creditori risultati irreperibili;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi F.I.T.», con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4 - 20123 (uffici amministrativi della procedura Foro Bonaparte 70 *Mi)*.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi F.I.T.», comprese quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 giugno 2019

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
CELI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

19A04781

DECRETO 25 giugno 2019.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Luigi Franchi, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 giugno 1992, con il quale la «S.p.a. SO.CI.MI. società costruzioni industriali di Milano», è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari: l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 19 agosto 1992 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla «S.p.a. Luigi Franchi» con la preposizione del medesimo organo commissariale nominato per la capogruppo;

Visti i decreti del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 aprile 1993, 14 luglio 1993 con i quali sono stati nominati in sostituzione dell'avv. Paolo Casella e del dott. Guido Carlo Montanari dimissionari, la prof. Maria Martellini l'ing. Andrea Carli;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle società del Gruppo SO.CI.MI. in amministrazione straordinaria i signori dott. Carlo Bucolo , dott. Marco Lacchini, dott. Riccardo Strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese

del Gruppo SO.CI.MI. in amministrazione straordinaria i signori: prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla procedura in discorso in qualità di commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Richiamato il proprio provvedimento in data 25 ottobre 2016, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, dei rendiconti della gestione, nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 19 luglio 2018, prot. 0284651, di autorizzazione alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società «S.p.a. Luigi Franchi» con la quale il commissario in carica fa sapere, tra l'altro, che:

il certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di Brescia in data 12 maggio 2017 attesta l'assenza di opposizioni avverso i documenti finali, depositati in data 30 dicembre 2016;

i pagamenti previsti nel piano di riparto finale sono stati eseguiti;

gli adempimenti connessi all'esecuzione del riparto finale sono completati e in data 22 febbraio 2019 sono stati depositati i libretti postali giudiziari per i creditori risultati irreperibili;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Luigi Franchi», con sede legale in Milano, via Moscova n. 44/1 - 20121 codice fiscale n. 0027830175 (uffici amministrativi della procedura Foro Bonaparte 70 *Mi)*.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Luigi Franchi», comprese quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 giugno 2019

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
CELI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

19A04782

DECRETO 25 giugno 2019.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli elettromeccanica generale, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la «S.p.a. Ercole Marelli & C.» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai alla impresa del gruppo: «Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a.»;
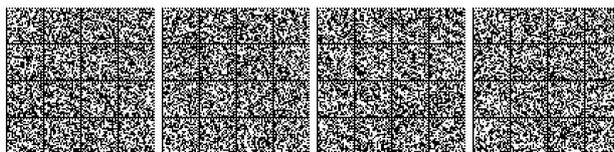
Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1990 con il quale, a seguito del decesso del commissario, nelle procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto dai signori: prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Marelli i signori: avv. prof. Marco Cappelletto, dott. Gianroberto Nicoli, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla procedura in discorso in qualità di commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Richiamato il proprio provvedimento in data 26 marzo 2009, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione del piano di riparto finale nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Richiamato altresì il proprio provvedimento in data 30 maggio 2013, con il quale a seguito di sopravvenienze attive è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del piano di riparto integrativo a quello finale, dell'aggiornamento del bilancio finale, del rendiconto della gestione nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 5 luglio 2018, prot. 271779, di autorizzazione alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società «Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a.», con la quale il commissario in carica fa sapere, tra l'altro, che:

si è definito un ricorso *ex* art. 101 L.F. con sentenza del Tribunale di Milano n. 1510/2014 del 31 gennaio 2014 con rigetto della domanda di insinuazione tardiva;

la successiva sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3429/2016 del 15 settembre 2016 ha rigettato l'impugnazione e non essendo stato promosso ricorso in cassazione, la decisione è passata in giudicato;

le attività di pagamento dei creditori, comprese quelle per i creditori inizialmente irreperibili e rintracciati all'esito di una attività di ricerca svolta dal commissario sono completate e in data 25 giugno 2018 sono stati depositati i libretti postali giudiziari presso la cancelleria del Tribunale di Milano per gli ulteriori creditori risultati irreperibili;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Ercole Marelli elettromeccanica generale» codice fiscale n. 04141780157, con sede legale in Milano (uffici amministrativi della procedura Foro Bonaparte 70 *Mi)*.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Ercole Marelli elettromeccanica generale», comprese quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 giugno 2019

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
CELI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

19A04783

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Penta servizi - facchinaggio trasporti e logistica società cooperativa», in Cotignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Penta servizi - facchinaggio trasporti e logistica società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 433.683,00, si riscontra una massa debitoria di
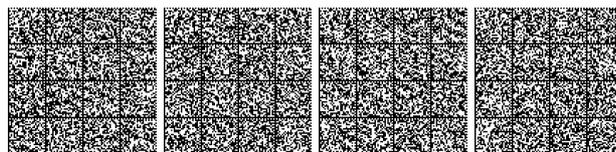
euro 636.125,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 259.526,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come evidenziato nel verbale di revisione, dalla pubblicazione di due protesti a carico del debitore e da azioni esecutive poste in essere da Equitalia per debiti relativi ad imposte e contributi, con pignoramento di tutti i beni mobili intestati alla cooperativa;

Considerato che in data 13 dicembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Penta servizi - facchinaggio trasporti e logistica società cooperativa», con sede in Cotignola (Ravenna) (codice fiscale 02884351202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Diamanti, nato a Ravenna il 24 ottobre 1958 (codice fiscale DMNDNL58R24H199U) ed ivi domiciliato in via Antica Zecca n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04754

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Boogan società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Boogan società cooperativa sociale a r.l. Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 564.379,00, si riscontra una massa debitoria di euro 797.530,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 233.365,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in data 2 gennaio 2018 la società ha richiesto di individuare una soluzione congiunta all'Autorità di vigilanza per verificare la reale condizione del sodalizio;

Vista la nota del 22 marzo 2018 con la quale l'Amministrazione ha richiesto una situazione patrimoniale aggiornata, che non ha avuto seguito da parte della società in parola;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-

ni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Boogan società cooperativa sociale a r.l. Onlus», con sede in Roma (codice fiscale 05993521003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cris Pino Cherubini, nato a Roma il 2 marzo 1976 (codice fiscale CHRCSP76C02H501Y), e ivi domiciliato in via Roberto Rossellini n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04755

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruire Società Consortile Cooperativa», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Costruire società consortile cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 266.816,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 313.887,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 42.531,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal tentativo di recupero forzato di crediti nei confronti di varie società committenti non andato a buon fine, in quanto le stesse sono state dichiarate fallite ed i crediti sono divenuti inesigibili;

Considerato che in data 22 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Costruire società consortile cooperativa», con sede in Ravenna, codice fiscale 02283370399, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Diamanti, nato a Ravenna il 24 ottobre 1958, codice fiscale DMNDNL58R24H199U ed ivi domiciliato in via Antica Zecca n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04756

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Data Just società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Data Just società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 509.849,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.446.918,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 937.069;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite Posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di Posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Data Just società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, codice fiscale 10857371008, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982, codice fiscale BRTRNI82C66H501N, ed ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04757

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eli costruzioni società cooperativa a r.l.», in Casabona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Eli costruzioni società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2018, acquisita in sede di ispezione, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.599.539,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.548.977,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 208.495,00;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eli Costruzioni società cooperativa a r.l.», con sede in Casabona (KR), codice fiscale 06500440968, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fragomeni Carmelo Francesco, nato a Domodossola (VB) il 9 marzo 1968, codice fiscale FRGCML68C09D332N, e domiciliato in Crotone, via Vecchia Carrara n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04758

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gardenia società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Gardenia società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 967.253,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.234.322,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 338.721,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Gardenia società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale 02504650595, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, codice fiscale PSNGPP61R29D086J, e domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 169.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04759

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «General solution società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «General solution società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 22 febbraio 2017, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.050.600,00, si riscontrano debiti a breve pari ad euro 1.291.003,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 96.428,00;

Considerato che in data 16 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «General solution società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale 10567181002, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nata a Santa Teresa di Riva (ME), l'8 maggio 1952, codice fiscale MCCMMD52E48I311R, e domiciliata in Montelibretti (RM), via Garibaldi n. 12/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04760
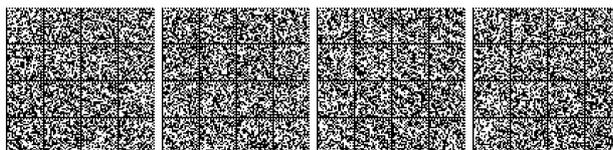
DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Labora società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di liquidatore art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Labora società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 563.619,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 612.316,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.459,00;

Considerato che in data 20 agosto 2018, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Labora società cooperativa in liquidazione», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 03617350362) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Casarini, nato a Carpi (MO) il 9 ottobre 1969 (C.F. CSRPLA69R09B819P) ed ivi domiciliato in via Giovanni Falcone n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04761

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistic service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Logistic service società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.445.679,00, si riscontra una massa debitoria di € 7.084.874,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 3.778.717,00;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Logistic service società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 12844631007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Femia, nato a Roma il 27 luglio 1971 (C.F. FMEGPP71L27H501P), e ivi domiciliato in via Giunio Bazzoni n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04763

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Master società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.420.415,00, si riscontra una massa debitoria di € 7.355.444,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.935.029,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Master società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10732481006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972 (C.F. FMEMSM72T01H501T), e ivi domiciliato in via Giunio Bazzoni n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2019.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il d.r.d. n. 3563 dell'11 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2015, con cui è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Parma;

Visto il d.r.d. n. 2088 del 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2016, con cui è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Parma;

Richiamata la revisione statutaria deliberata dal senato accademico nella seduta del 26 marzo 2019, con provvedimento SA 26-03-2019/30, col parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso all'unanimità nella seduta del 28 marzo 2019 con provvedimento CDA 28-03-2019/201;

Ricordato che il testo del nuovo statuto è stato trasmesso al MIUR per il controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 in data 4 aprile 2019 con nota prot. 72659;

Preso atto che in data 30 maggio 2019 è pervenuta nota del direttore generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, di riscontro alla suddetta revisione statutaria;

Rilevato che nella suindicata nota si fa osservare come la presenza nel Collegio di disciplina di componenti in prevalenza esterni, ove possibile, debba tenere conto dell'art. 10 comma 1 della legge n. 240/2010 che, nel disciplinare il collegio di disciplina, espressamente prevede: «La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.»

Vista la delibera SA/18-06-2019/68 del 18 giugno 2019 con cui il senato accademico, ritenuto di dover inserire la previsione dell'eventualità di non riuscire a nominare membri esterni del collegio di disciplina, nonché di recepire l'intero dettato normativo dell'art. 10, comma 1 della legge n. 240/2010, come ritenuto opportuno dal MIUR, ha deliberato all'unanimità la modifica dei commi 3 e 5 dell'art. 19 dell'emanando Statuto dell'Università degli studi di Parma;

Vista la delibera CDA/13-06-2019/296 del 13 giugno 2019 con cui il consiglio di amministrazione all'unanimità ha espresso parere favorevole alla suindicata modifica dei commi 3 e 5 dell'art. 19 dell'emanando statuto dell'Università degli studi di Parma;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989 lo statuto dell'Università degli studi di Parma allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2020, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 giugno 2019

Il rettore: ANDREI

Statuto adottato dal senato accademico con delibera SA/18-06-2019/68 del 18 giugno 2019 previo parere favorevole del consiglio di amministrazione con delibera CDA/13-06-2019/296 del 13 giugno 2019

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Università degli studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo

di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, dei Trattati dell'Unione europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.

2. Fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza missione). Ciò, garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.

Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo e l'Università può costituire organismi che promuovano un efficace collegamento con le realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche del territorio.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere, di orientamento sessuale e di età; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo. In particolare, l'Ateneo osserva il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica. L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.

4. L'Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.

5. L'Università adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione e della pianificazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento alla qualità della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali ed internazionali. A tali fini, si dota di forme trasparenti di comunicazione che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e sociali dei risultati delle proprie attività.

6. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa, semplificazione, imparzialità, pubblicità, partecipazione, promozione del merito e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo anche attraverso le più moderne forme di comunicazione a diretto contatto con l'utenza e riconoscendo quale principio fondante, democratico - partecipativo, la trasparenza e l'ascolto, nei confronti di tutte le componenti della comunità accademica, nonché dei portatori di interesse.

L'Università adotta i principi di efficienza ed efficacia, favorendo i processi di semplificazione e dematerializzazione, attraverso l'utilizzo di quanto la tecnologia informatica può mettere a disposizione, sempre nel rispetto e nella tutela degli utenti, al fine della riduzione dei tempi e delle spese legate alle varie attività della quotidiana vita dell'Ateneo.

7. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre università ed enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli.

8. L'Università partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione sanitaria regionale. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonché con soggetti pubblici o privati.

9. L'Università di Parma, profondamente radicata nella storia del suo territorio e capace di esprimere competenze ambientali, economiche, mediche, giuridiche, tecnologiche ed umanistiche di alto profilo, intende perseguire la sostenibilità dentro e fuori dall'Ateneo come missione propria fondamentale; ritenendo che l'adozione di politiche sociali, economiche ed ambientali sostenibili in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future sia oggi una necessità e anche un'opportunità in quanto generatrice di valori per la tutela e il rinnovamento del territorio. Al riguardo, l'Ateneo individua alcune azioni a titolo indicativo, di seguito elencate:

diffusione del concetto di sostenibilità attraverso il rafforzamento della didattica e della ricerca;

promozione delle buone pratiche di sostenibilità all'interno e all'esterno dell'Ateneo attraverso specifici progetti;

promozione della mobilità sostenibile;

sostegno di un'alimentazione responsabile;

appoggio alle attività degli studenti nel settore della sostenibilità e appoggio al volontariato di singoli o di gruppi;

promozione del benessere, della salute e della sicurezza sul lavoro e incentivazione alle buone pratiche per la progettazione delle strutture universitarie.

10. L'Università, attraverso un sistema di assicurazione della qualità e, avvalendosi delle analisi e degli indirizzi formulati dal nucleo di valutazione di Ateneo, promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), individuando le opportune azioni correttive laddove non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.

Art. 2.
Ricerca scientifica

1. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia.

2. L'Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.

3. L'Università promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Università promuove la fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.

4. Nell'ambito della «Terza missione», l'Università sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della società.

5. L'Università pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca, al fine di conseguirne il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticità. Verifica di conseguenza la produttività delle attività di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione e, al contempo, si adopera per la massima e trasparente diffusione e fruibilità dei risultati verso la comunità scientifica e il pubblico in generale.

Art. 3.
Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'insegnamento finalizzato a promuovere l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.
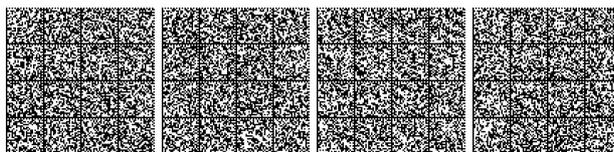
2. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.

3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

4. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.

5. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

6. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4.
Diritto allo studio

1. L'Università, nella consapevolezza della centralità dello studente, promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. L'Università organizza le attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attività di tutorato è compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri atenei dell'Unione europea.

5. L'Università pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità, dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilità.

6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.

8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.

10. L'Università stabilisce il riconoscimento di crediti formativi universitari nel numero massimo definito dal regolamento generale di Ateneo, nel rispetto in ogni caso dei limiti previsti dall'art. 14, comma 1, della legge n. 240/2010, in favore di studenti che svolgano attività sportive, culturali o di volontariato, riconosciute secondo specifiche modalità previste in appositi regolamenti.

11. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

12. L'Università attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.

13. L'Università promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.

Art. 5.
Internazionalizzazione

1. L'Università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione.

2. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.

3. L'Università sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con Istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilità dei propri studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate.

4. L'Università favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.

5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Università riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale. Nel riconoscere la diversità sociale e culturale fra i popoli, l'Università può promuovere la cooperazione internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.

Art. 6.
Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.

3. L'Università, anche per tali finalità, realizza un proprio sito informatico.

Art. 7.
Promozione del benessere organizzativo

1. L'Università promuove il benessere della comunità accademica favorendo le migliori condizioni di lavoro e di studio, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche in tutti i luoghi deputati alla ricerca, allo studio e alle attività amministrative.

2. L'Università favorisce il benessere nello svolgimento delle attività lavorative e delle relazioni improntate al rispetto e alla trasparenza, mette in atto azioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative. Promuove, inoltre, l'aggiornamento, la formazione permanente e la valorizzazione del personale.
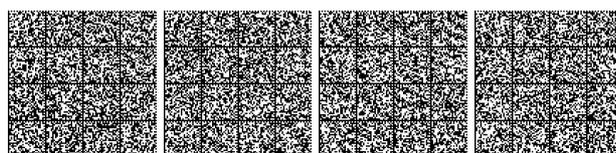
TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

Capo I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 8.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni generali di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.

Il rettore:

1.1 è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

1.2 garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, di libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;

1.3 garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

1.4 convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

1.5 conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

1.6 emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;

1.7 propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

1.8 propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;

1.9 adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;

1.10 propone il direttore generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *n)* della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

1.11 esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

1.12 procede, con propri decreti, all'assunzione dei professori, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010;

1.13 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.

2. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane.

3. Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

6. L'ufficio di rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

7. L'elettorato attivo per la elezione del rettore è costituito da:

7.1 i professori di ruolo;

7.2 i ricercatori a tempo indeterminato;

7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

7.4 il personale tecnico e amministrativo, compresi i dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 20%;

7.5 la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca nei consigli di Dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello statuto.

8. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal decano secondo modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la data prevista per le elezioni del rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale.

In caso di cessazione anticipata, le elezioni sono indette dal decano entro trenta giorni e devono svolgersi tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

In caso di dimissioni, il periodo decorre dal giorno successivo a quello di accettazione delle stesse da parte del Ministro.

Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.

9. Il rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva votazione a maggioranza assoluta dei votanti.

10. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio dei voti.

11. Il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al pro rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. Il rettore può nominare con proprio decreto, tra i docenti, uno o più pro rettori con deleghe specifiche.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi di delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

13. Il rettore ha diritto a una limitazione dell'attività didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 9.
Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo collegiale di indirizzo politico e programmazione che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

2. Il senato accademico, in particolare:

2.1 formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi o altre attività didattiche, nonché di sedi, dipartimenti e scuole;

2.2 approva il regolamento generale di Ateneo secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39 del presente statuto;

2.3 approva, con parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché il regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto;

2.4 approva, con parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo;

2.5 esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti;

2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del nucleo di valutazione e propone al rettore i componenti del presidio della qualità di Ateneo;

2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalità regolamentari, mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

2.9 formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

2.10 approva le modifiche allo statuto secondo quanto disposto dall'art. 45 del presente statuto;

2.11 designa i membri esterni del consiglio di amministrazione, proposti da apposita commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il rettore;

2.12 delibera i componenti del collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

2.13 decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina.

3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.

4. Per la validità delle sedute del senato accademico è necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei *quorum* strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da tutti i direttori di dipartimento, qualora i dipartimenti siano in numero inferiore o uguale a dodici. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a dodici, si procederà all'elezione dei dodici direttori che entreranno a far parte del senato accademico secondo le modalità di cui all'apposito regolamento;

c) da otto rappresentanti del personale docente, eletti secondo le modalità di cui all'apposito regolamento;

d) da tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, eletti secondo le modalità di cui all'apposito regolamento;

e) da cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità di cui all'apposito regolamento.

6. Le rappresentanze dei docenti nel senato accademico devono rispecchiare le quattro aree culturali di Ateneo indicate nell'allegato al presente statuto.

7. Con apposito regolamento sono definite le procedure elettorali per l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area.

8. Le candidature e la successiva costituzione dell'organo devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente Statuto.

9. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore per quattro anni, esclusi i direttori che ne fanno parte per il periodo corrispondente alla loro carica e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.

10. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

11. I membri del senato accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'organo.

12. Alle sedute del senato partecipano il pro rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.

Art. 10.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal senato accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

2.1 svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, della programmazione edilizia e del personale;

2.2 vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

2.3 delibera, previo parere favorevole del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti e attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun dipartimento;

2.4 adotta, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale;

2.5 approva, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;

2.7 conferisce, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;

2.8 concorda con il direttore generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento;

2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010;

2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;

2.11 esprime parere sul codice etico ai sensi dell'art. 41, comma 3;

2.12 delibera, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;

2.13 delibera l'ammontare dell'indennità per il rettore, i pro rettori, i direttori di Dipartimento, i componenti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.

2.14 delibera sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori;

3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.

4. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei *quorum* strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da dieci membri:

a) il rettore che lo presiede;

b) due componenti esterni designati dal senato accademico;

c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;

d) quattro docenti interni all'Ateneo;

e) un componente del personale tecnico amministrativo.

Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il senato accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature.

Il senato accademico, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie, composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera *i)* della legge n. 240/2010.

5.1. Relativamente al personale docente, il senato accademico nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro aree culturali indicate in allegato al presente statuto.

Nel caso di più candidati appartenenti alla medesima area culturale, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il senato accademico procede a indire le elezioni per la individuazione del membro del consiglio di amministrazione, definendo l'elettorato attivo e passivo per area culturale. Nell'ipotesi descritta, il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze è nominato dal senato accademico quale componente del consiglio di amministrazione.
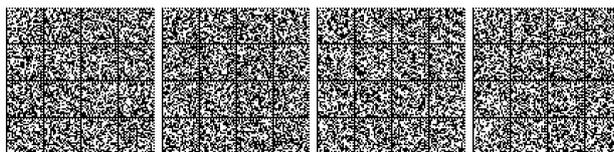
Ove all'esame delle candidature non risulti alcun candidato idoneo afferente a una determinata area culturale, il senato accademico provvederà a designare, fra i candidati idonei, un componente del consiglio di amministrazione.

5.2. Relativamente al personale tecnico-amministrativo si procede alla consultazione elettorale. Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

5.3. Al consiglio di amministrazione partecipano il pro rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)* della legge n. 240/2010.

8. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

9. I membri del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'organo.

Capo II
ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 11.
Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. Il direttore generale, in particolare:

2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

2.2. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;

2.3. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti e ad altre strutture amministrative;

2.6. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001;

2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

2.8. svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;

2.10. costituisce un organismo di consultazione volto a raccordare gli aspetti procedurali - gestionali tra le strutture dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo.

3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal direttore generale con il consiglio di amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica.

4. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato.

6. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.

8. Il direttore generale propone la nomina di un vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Università. Il vice direttore generale è nominato con decreto del rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore generale.

9. Il direttore generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 12.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è l'organo dell'Università, costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, preposto alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo è costituito dai seguenti nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione universitaria, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università; due studenti dell'Ateneo.

I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.

I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo.

3. Sono attribuite al nucleo, in particolare:

la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;

la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;

le funzioni, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;

le funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.

4. Non possono far parte del nucleo di valutazione: il rettore, i pro rettori, i delegati del rettore, il direttore generale, i dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle scuole, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle scuole di dottorato, i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

6. Il nucleo di valutazione è nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

8. La scelta dei componenti del nucleo di valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.
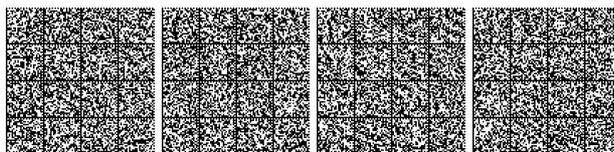
Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile, finanziaria, amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale di Ateneo.

2. Il collegio, in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Università, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;

f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;

g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

5. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Università e i componenti del consiglio di amministrazione.

6. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO III
ORGANISMI DI ATENEO

Art. 14.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.

2. Il consiglio degli studenti:

2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo statuto e può avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; può, inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello statuto;

2.2 può avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.

3. Il consiglio degli studenti è composto dagli studenti presenti in senato accademico, consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione, comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca.

4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il regolamento è emanato dal rettore.

5. Il consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al rettore, al consiglio di amministrazione e al senato accademico.

6. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni.

Art. 15.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. È istituito il consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. È nominato con decreto del rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio, in particolare, esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative, nonché sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico e amministrativo.

Art. 16.
Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca. Il presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca, e per le attività di implementazione di interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.

2. Nell'ambito delle attività formative, il presidio della qualità:

a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;

b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;

c) monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;

d) regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;

e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative;

f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;

g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.

3. Nell'ambito delle attività di ricerca, il presidio della qualità:

a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;

b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;

c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;

d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze;

e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione.

4. Il presidio della qualità è costituito dai seguenti componenti, nominati dal rettore, su proposta del senato accademico, tra persone in grado di garantire le necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualità: sei docenti di ruolo
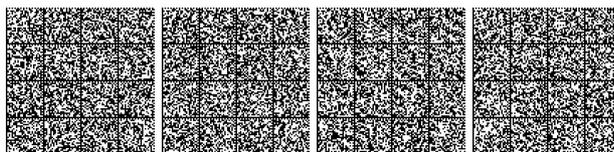
dell'Ateneo con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate anche in organismi analoghi in materia di qualità; un dirigente dell'Ateneo con conoscenze nel settore della valutazione; due rappresentanti degli studenti segnalati dal consiglio degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo segnalato dagli eletti nel senato accademico. La durata del mandato è di quattro anni.

5. Il presidio di qualità è coordinato da un professore di ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno dal rettore con proprio decreto.

6. Il coordinatore rappresenta il presidio di qualità e ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di esperti della valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di assicurazione qualità.

7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal decano della componente accademica nel presidio.

8. I membri del presidio di qualità non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del nucleo di valutazione di Ateneo.

9. La scelta dei componenti del presidio della qualità avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.

Art. 17.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo, di garanzia e miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunità mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli studenti, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilità, all'età.

2. Il comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attività di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Università, un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunità, favorendone il rispetto e la promozione. A tale fine il comitato è consultato sui temi di propria pertinenza e può presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia.

3. Il comitato opera in stretta collaborazione con il/la consigliere/a di fiducia e, secondo necessità, con i/le consiglieri/e di parità del territorio di riferimento, con il/la consigliere/a nazionale di parità, nonché con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalità di funzionamento del comitato.

4. Il CUG è formato da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e da sei componenti rappresentanti dell'amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal senato accademico devono essere in possesso di un *curriculum* contenente i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato. Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali e il senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/lle docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo.

5. Il presidente del comitato è designato dal rettore, su proposta del comitato, nell'ambito dello stesso.

6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

7. Il comitato propone al rettore, tra persone esterne all'Università, la nomina del/la consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.

8. Le modalità di funzionamento del comitato e quelle dello svolgimento delle attività del/la consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento che dovrà prevedere la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto e limitatamente alle tematiche di interesse, di un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.

Art. 18.
Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il comitato per lo sport è composto da:

il rettore o suo delegato con funzioni di presidente;

due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;

due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;

il direttore generale o suo delegato con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario.

5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 19.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del rettore.

1.1 In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarità del potere disciplinare è in capo al decano di Ateneo.

2. I componenti ed il presidente sono nominati con decreto del rettore su delibera del senato accademico.

3. Il collegio di disciplina, che si riunisce in composizione tale da assicurare il rispetto del principio del giudizio fra pari, è composto:

da un presidente designato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso l'Ateneo;

da tre docenti dell'Ateneo, eletti attraverso un processo elettorale disciplinato da apposito regolamento, attribuendo l'elettorato attivo, secondo il principio della rappresentanza fra pari, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo e l'elettorato passivo, fra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno;

un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore, in servizio presso altre università italiane, ove possibile, la cui designazione da parte del senato accademico avviene nell'ambito di una rosa di candidati individuata a seguito di avviso pubblico.

Con le medesime modalità saranno individuati membri supplenti.

4. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.

5. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
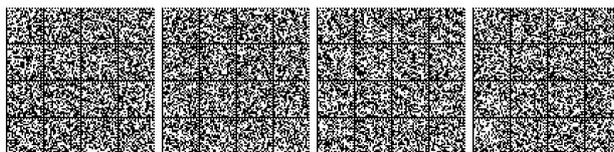
TITOLO IV
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITÀ

Capo I
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 20.
Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate scuole, i corsi di studio previsti dall'ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori.

2. Il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.

3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge n. 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.

Art. 21.
Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il Dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.

2. Al Dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

3. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

4. Al Dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.

5. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Le procedure di attivazione e disattivazione del Dipartimento sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

6. La numerosità dei docenti in ciascun Dipartimento è pari ad almeno quaranta. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di un anno solare consecutivo, il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

7. Ciascun docente deve afferire ad un solo Dipartimento.

I docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altro Dipartimento.

La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al Dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori.

La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al consiglio di amministrazione.

Nell'ipotesi in cui un docente non proponga richiesta di afferenza ad alcun Dipartimento, la sua afferenza viene determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, sulla base dell'identità scientifica, culturale o metodologica, in relazione al settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente.

Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al rettore entro trenta giorni.

8. A ciascun Dipartimento, con provvedimento del direttore generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e un responsabile amministrativo-gestionale individuato tra il personale tecnico e amministrativo, con adeguato inquadramento nel comparto università.

9. Il Dipartimento può costituire delle unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I docenti che vi afferiscono per affinità culturali, disciplinari e scientifiche, eleggono, al loro interno, un coordinatore. Le eventuali unità sono organizzate secondo le modalità definite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo regolamento, deve essere modulato sulla numerosità complessiva dei docenti del Dipartimento.

10. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

11. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione e organizzazione. È responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, sovrintende all'attività di ricerca e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione e sottopone tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi, di norma, non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto.

12. Il direttore è eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono dettagliate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.

13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino in caso di elezione per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

14. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

15. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento, per due votazioni, del *quorum* previsto per la predetta elezione.

16. Il direttore è nominato con decreto del rettore. Dura in carica quattro anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

17. Qualora il direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.

18. Il direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché, ai soli fini amministrativo-contabili, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio del direttore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il vice direttore è nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore. In caso di impedimento e assenza dei direttori membri del senato accademico, partecipano alle sedute, in sostituzione, i vice direttori di dipartimento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore può avvalersi di delegati con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.

19. Il direttore è coadiuvato dal responsabile amministrativo-gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile.

20. Per quanto riguarda l'attività didattica, il direttore è coadiuvato dalla commissione didattica di Dipartimento, la cui composizione è definita dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. In questa attività, il direttore è altresì coadiuvato da un delegato referente per la didattica del Dipartimento.

21. Il consiglio delibera la programmazione e la gestione delle attività del Dipartimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le competenze e le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei Dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.

22. Fanno parte del consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il responsabile amministrativo-gestionale di Dipartimento che funge anche da segretario del consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di funzionamento del Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari dipartimenti con provvedimento del senato accademico. I componenti eletti del consiglio durano in carica quattro anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette.

24. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di Dipartimento. Il consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla giunta altre funzioni, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di funzionamento del Dipartimento. Le competenze e le modalità di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro per il funzionamento dei dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.

25. Fanno parte della giunta: il direttore di Dipartimento, che la presiede; i coordinatori delle unità; cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato; un ricercatore; un'unità di personale tecnico-amministrativo, nonché uno tra gli studenti eletti nel consiglio di Dipartimento e il responsabile amministrativo-gestionale, che funge anche da segretario. I delegati del direttore e il vice direttore partecipano ai lavori della giunta senza diritto di voto.

La giunta dura in carica quattro anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Le modalità di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento.

26. Il Dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo statuto nonché dagli altri atti normativi dell'Ateneo e dalla legge e delibera il proprio regolamento di funzionamento secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.

27. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera *c)* ed *f)* della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente statuto.

28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli altri atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.

Art. 22.
Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale è costituito un consiglio di corso di studio. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della commissione paritetica docenti studenti e del senato accademico, può unificare più consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

2. I compiti dei consigli di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il consiglio di corso di studio è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.

4. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.

5. Ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i docenti, il presidente.

6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

7. Il presidente è nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura quattro anni solari e non può essere rinnovato più di una volta. Il presidente designa un presidente vicario, nominato con decreto del rettore.

8. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e sovrintende le attività del corso di studio.

Art. 23.
Scuole

1. Le strutture di raccordo, denominate scuole, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarità disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera *c)* e *d)* della legge n. 240/2010.

2. Le scuole hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la scuola assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.

4. Ogni scuola ha un organo deliberante, denominato consiglio della scuola composto da:

i direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati;

i presidenti dei consigli di corso di studio coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i consigli dei dipartimenti, si procederà alla elezione di una rappresentanza dei presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati;

una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo;

5. Il consiglio della scuola elegge, al proprio interno, il presidente tra i professori ordinari ed è nominato con decreto del rettore. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

6. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.

7. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono contenute nel regolamento organizzativo della scuola. Il presidente dura in carica tre anni solari e la carica è rinnovabile per una sola volta.

8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal decano per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.

9. La partecipazione al consiglio della scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

10. Il regolamento organizzativo della scuola stabilisce le norme relative al funzionamento del consiglio per quanto non regolato dallo Statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico di Ateneo.

11. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera *c)* ed *f)* della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente Statuto.
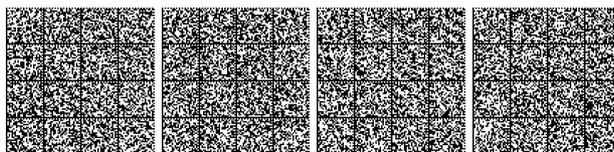
Art. 24.
Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna scuola, è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una commissione paritetica docenti studenti.

2. La commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio.

3. Nello svolgimento dei propri compiti la commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.

4. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda ad apposito regolamento.

Art. 25.
Corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.

I corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Università, da consorzi tra Università e tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

2. L'Università istituisce e organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di scuole di dottorato.

Art. 26.
Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.

2. L'organizzazione e l'attività didattica dei corsi di specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27.
Master universitari, scuole di studi superiori e altre attività didattiche

1. I corsi di perfezionamento e di alta formazione per master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.

3. L'Università intende promuovere l'alta formazione anche attraverso l'attivazione di scuole di studi superiori, istituite dal consiglio di amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere del senato accademico e disciplinate da specifico regolamento.

4. Le scuole di studi superiori sono istituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in ragione della peculiarità della formazione che impartiscono, per il progresso della scienza, dell'alta formazione e la valorizzazione dei giovani, secondo criteri di merito.

5. Le scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione, eventualmente complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, anche a valenza interdisciplinare e internazionale. Possono promuovere, inoltre, scambi di conoscenza e ricerca internazionali.

Capo II
CENTRI

Art. 28.
Centri universitari

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può deliberare la istituzione di centri universitari di durata pluriennale, rinnovabile, secondo le seguenti tipologie:

a) centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano più Dipartimenti dell'Università;

b) centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture;

c) centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali;

d) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;

e) centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi.

2. Il consiglio di amministrazione può attribuire ai centri universitari autonomia amministrativa, gestionale e di *budget*, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dei centri universitari sono disciplinati da apposito regolamento, nonché, per gli aspetti più specifici, dal regolamento di ciascun centro.

Art. 29.
Centri interuniversitari

1. Il consiglio di amministrazione può deliberare, previo parere favorevole del senato accademico, su proposta delle strutture dipartimentali, la costituzione di (o la adesione *a)* centri di ricerca o centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.

2. Le modalità per la costituzione dei (o la adesione *a)* centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel regolamento generale di Ateneo.

Capo III
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO, MUSEI E ARCHIVI

Art. 30.
Sistema bibliotecario di Ateneo, musei e archivi

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema bibliotecario nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.

3. Il sistema museale e archivistico dell'Ateneo è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.

4. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

5. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo e del sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31.
Organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo è basata su un costante orientamento al servizio per la didattica, per la ricerca e per le attività svolte per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società (terza missione).

L'organizzazione amministrativa adotta criteri per la piena valorizzazione delle professionalità di tutti i dipendenti e il loro continuo sviluppo professionale.

L'orientamento al servizio si traduce:

in una capacità di ascolto delle varie istanze;

nella progettazione e realizzazione di modalità innovative di erogazione di attività e servizi;

in un monitoraggio annuale della organizzazione per renderla aderente alle nuove esigenze traendo insegnamento dalle criticità riscontrate.

Linee generali di organizzazione degli uffici definiscono i criteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo, nel rispetto dei principi trasparenza, efficacia ed efficienza, promozione del merito, del benessere organizzativo e dello sviluppo delle competenze individuali e di gruppo del personale.

L'organizzazione amministrativa le attività e il funzionamento dei servizi si uniformano al principio di distinzione fra indirizzo politico amministrativo e gestione, secondo le discipline dettate dalla legge.

Art. 32.
Dirigenti

I dirigenti, nell'ambito delle funzioni e degli incarichi loro conferiti, presiedono la gestione di macro processi con l'obiettivo di garantire qualità ed efficienza nelle attività svolte, curano, oltre l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, i programmi e i progetti necessari per la realizzazione di servizi idonei alle strategie dell'Ateneo, assumendo le responsabilità ivi connesse.

Le funzioni e gli incarichi sono attribuite dal direttore generale nei limiti di legge, al fine di favorire il coordinamento e la funzionalità dell'organizzazione.

Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore generale con atto di organizzazione generale, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati inerenti il loro incarico, esercitando in particolare i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;

b) curano l'attuazione e gestione dei programmi e dei progetti assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;

c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture dell'organizzazione di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;

d) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari al raggiungimento dei risultati;

e) provvedono alla gestione del personale assegnato, favorendo tutti i processi di crescita professionale e valorizzazione delle competenze;

f) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;

g) provvedono alla gestione delle risorse finanziarie in una logica di programmazione e controllo di gestione;

h) effettuano sistematiche valutazioni sulle attività, sulle risorse impiegate e sul personale, così come indicato dai regolamenti dell'Ateneo, sui livelli di qualità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa diretta;

i) svolgono tutti i compiti ad essi affidati e/o delegati dal direttore generale.

I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

TITOLO VI
AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

Art. 33.
Disposizioni generali

1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalità dell'ente di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 34.
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'attività gestionale e negoziale

1. I criteri della autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.

2. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed è emanato dal rettore con proprio decreto.

TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 35.
Rapporti con altre formazioni sociali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attività didattiche per gli insegnamenti previsti nei corsi di studio. Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.

4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.

5. L'Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.
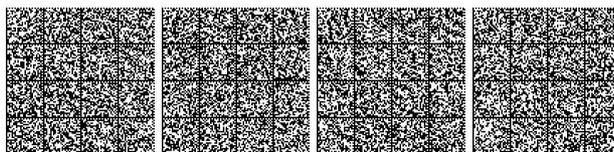
6. L'Università può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune ivi comprese attività editoriali.

7. L'Università collabora con amministrazioni pubbliche ed enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.

Art. 36.
Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative

1. L'Università, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'Università, ai medesimi fini, può promuovere, partecipare o aderire a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato.

3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

4.1 livello di eccellenza dell'attività svolta;

4.2 disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;

4.3 destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;

4.4 espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

4.5 limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

4.6 i rappresentanti dell'Università negli organi delle società o delle altre forme associative costituite ai sensi del presente articolo sono nominati con decreto del rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al rettore una relazione sull'attività svolta.

5. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario.

6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7. È istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.

Art. 37.
Rapporti con il sistema sanitario

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i Servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.

Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.

Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema sanitario.

2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema sanitario, un direttore di Dipartimento di area medico-chirurgica assume i compiti previsti per il preside dal decreto legislativo n. 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di giunta della Regione Emilia Romagna relative, dai protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e Università della regione, nonché da quanto previsto dagli Accordi attuativi locali tra Università degli studi di Parma e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Al medesimo, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per funzioni nell'ambito della Sanità che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

Art. 38.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

L'attribuzione del diritto di conseguire il *copyright* e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento.

TITOLO VIII
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 39.
Disposizioni generali

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.

2. Tutti i regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e ai sensi dello statuto. I regolamenti devono in ogni caso essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli organi. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Università.

3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione e sentiti, per le parti di loro competenza, il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico amministrativo.

4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle eventuali altre attività formative, è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

5. Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti.

6. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.

7. Il regolamento degli studenti è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti.

8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente.

9. Il regolamento in materia di attività svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, con parere favorevole del senato accademico.

10. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

Art. 40.
Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
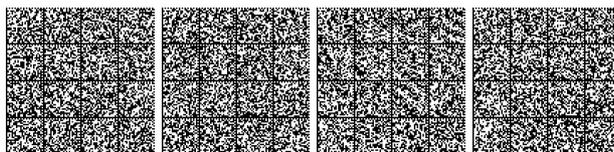
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte della struttura dipartimentale, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.

3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di senato accademico e consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal senato accademico e consiglio di amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.

4. I regolamenti sono emanati dal rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 41.
Codice etico

1. Il codice etico dell'Università determina i valori fondamentali della comunità universitaria ed è volto a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria. Le infrazioni del codice da parte dei componenti la comunità universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità:

a) richiamo riservato

b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

3. Il codice etico, approvato dal senato accademico con parere favorevole del consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del rettore.

TITOLO IX
NORME FINALI

Art. 42.
Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso senato. È fatto altresì divieto di essere componente di altri organi e organismi statutari dell'Università, salvo che del consiglio di Dipartimento, del consiglio di corso di laurea, del consiglio della scuola, del consiglio di scuola di specializzazione e dei consigli relativi ad altre attività didattiche.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico non possono ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. È fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

Art. 43.
Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad un terzo dei componenti dell'organo.

2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.

3. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali, salvo che, per gli organi collegiali dipartimentali e per i consigli di corso di studio, i regolamenti di funzionamento dipartimentali prevedano quanto disposto in materia di *quorum* dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. Analoga previsione può essere definita per i centri nei rispettivi regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 28 del presente statuto.

4. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 44.
Norme transitorie e di attuazione

1. Lo statuto entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2020, dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è, altresì, pubblicato sul sito informatico di Ateneo.

2. Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto concludono il mandato alla scadenza naturale.

3. Le norme di attuazione dello statuto sono demandate al regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.

5. Per tutto quanto non specificato nello statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo statuto e con i regolamenti.

Art. 45.
Revisione dello statuto

1. La revisione e le modifiche dello statuto sono proposte dal senato accademico, dallo stesso deliberate, con parere favorevole del consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero per l'esercizio del controllo di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Entrambi gli organi devono assumere tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 44.

Art. 46.
Norme di richiamo

Ai fini del presente statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:

per professori di ruolo: i professori di prima e seconda fascia;

per decano: il professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica nel ruolo;

per docenti: i professori di ruolo e i ricercatori;

per ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

per personale: i docenti e il personale tecnico e amministrativo;

per personale tecnico e amministrativo: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;

per dirigenti: i dirigenti dell'Ateneo di Parma;

per studenti: gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

ALLEGATO

Aree culturali di Ateneo

area scienze chimiche e della vita (aree CUN 03,04,05)

area scienze mediche e agro-veterinarie (aree CUN 06,07)

area scienze e tecnonologie (aree CUN 01,02,08,09)

area umanistica (aree CUN 10,11,12,13,14)

19A04751
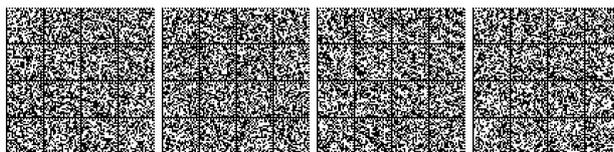
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebilox»

Estratto determina AAM/PPA n. 534 del 26 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.I.a.1b): aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo «nebivololo cloridrato», con supporto di un ASMF, relativamente al medicinale NEBILOX, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 032209013 - 28 compresse 5 mg.

Numero procedura: NL/H/0102/001/II/043.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840325).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04792

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exedrinil»

Estratto determina AAM/PPA n. 512 del 24 giugno 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EXEDRINIL anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «250mg/250mg/65mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe/Pvc - A.I.C. n. 039629050 (base 10) 15TD7U (base 32).

Codice pratica: DE/H/1494/001/IA/041/G.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: acido acetilsalicilico, paracetamolo e caffeina.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00867200156).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (medicinale a carico del cittadino).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale senza obbligo di prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lobivon»

Estratto determina AAM/PPA n. 532 del 26 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.I.a.1b): aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo «nebivololo cloridrato», con supporto di un ASMF, relativamente al medicinale LOBIVON, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 032210015 - 28 compresse 5 mg.

Numero procedura: NL/H/0103/001/II/042.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04794

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nobistar»

Estratto determina AAM/PPA n. 533 del 26 giugno 2019

Aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo «nebivololo cloridrato», con supporto di un ASMF, relativamente al medicinale NOBISTAR, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

035780016 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister Al/Pvc;

035780028 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Pvc;

035780030 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Pvc;

035780042 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Pvc;

035780055 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Pvc;

035780067 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Pvc;
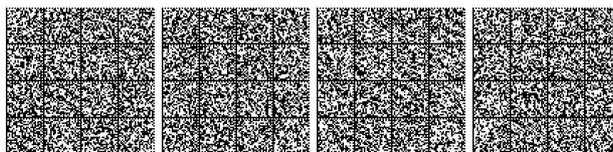
035780079 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Pvc;

035780081 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister Al/Pvc;

035780093 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Pvc.

Numero procedura: NL/H/0349/001/II/030.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04795

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofenact»

Estratto determina AAM/PPA n. 540 del 1° luglio 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

DE/H/2822/001/II/028, Tipo II, C.I.3b);

DE/H/2822/001/IB/024, Tipo IB, C.I.3z)

Modifica dei paragrafi 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI) in seguito alla conclusione della procedura PSUSA/00010345/201702, relativamente al medicinale BUSCOFENACT, nelle seguenti formi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea decentrata:

A.I.C. n. 041631019 - «400 mg capsule molli» 6 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041631021 - «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 041631033 - «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154).

Numeri procedura: DE/H/2822/001/II/028 - DE/H/2822/001/IB/024.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», sia a livello nazionale che provinciale, a valere dai mesi di gennaio e febbraio 2018, gennaio 2019, febbraio 2020, marzo, novembre e dicembre 2021.

Con d.d. n. 44 del 27 giugno 2019, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - Comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», sia a livello nazionale che provinciale, a valere dai mesi di gennaio e febbraio 2018; gennaio 2019; febbraio 2020; marzo, novembre e dicembre 2021.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

19A04779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Entrata in vigore dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni in materia di etichettatura - convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Si rende noto che, come previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019, è stata effettuata la notifica della norma in data 7 marzo 2019, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

19A04797

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
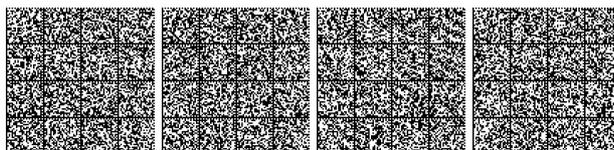
(WI-GU-2019-GU1-169) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
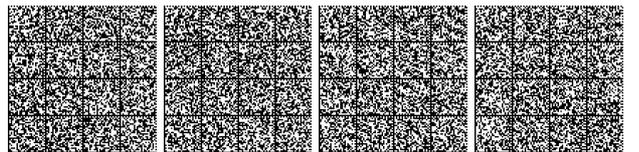
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
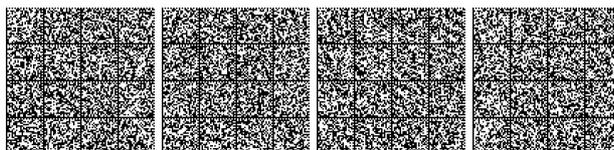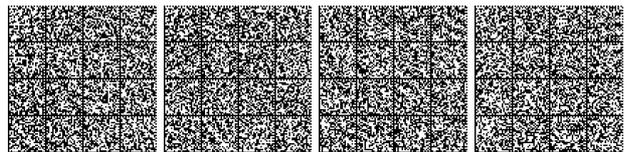
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.